



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Determinazione
Dirigenziale**

SUPPORTO PNRR

Servizio: _____

Ufficio: SUPPORTO PNRR

N° Prop. 385 del 04/05/2023

DETERMINAZIONE N. 313 del 05/05/2023

OGGETTO: AREA T2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B, DELLA LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO NEL QUARTIERE DORA, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASIILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASIILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (CUP C66F22000000006 – CIG 9806536184).

IL DIRIGENTE

Nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di Dirigente dell'Area T2 del Comune di Aosta;

Premesso che:

- Il Ministro dell'Istruzione ha dato avvio alle procedure per la pubblicazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- All'esito dell'istruttoria, il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 5;
- L'art. 4, comma 2, dell'Accordo di Concessione del finanziamento del 20/10/2022, come aggiornato da apposito Addendum, dispone quale termine di aggiudicazione dei lavori entro il **31/5/2023**;
- Mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i., è stato affidato il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione,



assistenza e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza e relazione geologica dei Lavori di realizzazione di un Nuovo Asilo Nido nel Quartiere Dora, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.1: “piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation Eu.

- L'operatore economico affidatario, costituito quale Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Atelier Projet Studio Associato (mandataria), Ing. Davide Touscoz (mandante), Geol. Alex Chabod (mandante), Arch. Alberto Duc (giovane professionista), ha depositato la progettazione esecutiva, la quale è stata sottoposta a verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, con esito positivo;
- E' stata acquisita l'attestazione sullo stato dei luoghi del Direttore Lavori ai sensi dell'art. 4 del DM 49/2018;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 è necessario, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, che le amministrazioni aggiudicatrici decretino o determinino di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il Comune di Aosta, nella presente procedura, agisce ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dall'art. 52 della Legge 108/2021 che dispone come i Comuni capoluogo abbiano titolo ad agire quale stazione appaltante, provvedendo ad indire le relative procedure di gara nell'ambito delle opere PNRR e PNC;
- nel caso di specie la necessità di agire quale stazione appaltante, ai sensi delle citate disposizioni e comunque – per quanto rileva – in deroga all'art. 5 della l.r. 23/2021 e alle disposizioni della l.r. 13/2014, si rende necessaria al fine di avviare i lavori nei tempi previsti dal finanziamento in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), come sopra indicato e quindi al fine di rispettare il termine di aggiudicazione dei lavori fissato inderogabilmente **entro il 31/05/2023**;
- è necessario ed indispensabile che la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, quindi, avvenga con la massima rapidità e con le più ampie garanzie dell'effettiva aggiudicazione dei lavori nelle strette tempistiche stabilite dalle procedure attuative del finanziamento;
- per la tipologia e l'entità del lavoro da affidare, la selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, può avvenire mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione;
- ai fini della individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, da selezionarsi nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e rotazione, il Servizio scrivente ha verificato presso la Stazione Unica Appaltante regionale (S.U.A. VdA) l'elenco degli operatori economici istituito presso la medesima e quindi la possibilità di



attingere dal predetto elenco per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura in narrativa;

- nell'elenco della Stazione Appaltante Unica della Regione Valle d'Aosta, a valere quale Albo Operatori Economici dal quale attingere l'elenco degli operatori economici prequalificati, non sono presenti operatori in possesso della categoria OS 32 e che, peraltro, nella Regione Valle d'Aosta (come appurato dal sito ANAC – Casellario Imprese), si rileva la presenza – valida - di un unico operatore;
- si è quindi reso necessario individuare gli ulteriori operatori economici da invitare alla procedura negoziata in esame, nel numero pari al doppio del minimo previsto dal citato art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e smi;
- la selezione è avvenuta, come da verbale del 27/04/2023 nel rispetto dei principi di diversa dislocazione territoriale e rotazione (principi di cui al citato art. 1, comma 2, lett. b); il tutto tenendo tuttavia in considerazione sia l'importo dell'appalto sia la particolarità della categoria di qualificazione (di natura specialistica nell'ambito della declaratoria OS32) ed i luoghi di intervento.
- si rende opportuno adottare, per la selezione delle offerte, il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e smi;

Atteso che

- per quanto concerne le norme specifiche in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021) prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di affidamento al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo *“di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle **assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile**”*;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che *“Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;
- le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021, definiscono le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021(convertito con legge 108/2021);
- in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, inerente ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, stabilisce che



le possibili deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;

- nel caso di specie si ritiene opportuno stabilire che il rispetto delle quote di assunzione del personale (da destinare ad occupazione femminile e giovanile) nella misura fissata ai sensi dell'art. 47, commi 4 e 7, della legge 108/2021, sia limitato ai soli casi di necessità connessi al singolo cantiere ed opere accessorie, come chiarito peraltro dai pareri del MIMS n.i 1649/2022 e 1133/2022. Ed invero nel caso di specie, occorre applicare il criterio di funzionalità delle eventuali assunzioni – secondo la ratio di cui al citato Decreto 7/12/2021 – in ragione:
 - a) della natura del contratto e del mercato di riferimento (opere altamente specialistiche che richiedono manodopera specializzata);
 - b) del valore dell'opera;
 - c) dei tempi di esecuzione (pari a 238 giorni naturali e consecutivi);
- in merito peraltro occorre evidenziare che con Decreto 327 del 16/11/2022 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9%;
- circostanze, tutte queste esposte, che rendono l'obbligo di assunzione (se non in caso di necessità) contrastare con obiettivi di efficienze, economicità e qualità delle prestazioni, atteso peraltro che l'incidenza della manodopera sull'importo dei lavori è fissata nella misura pari a circa il 27% dell'importo totale dei lavori e che si prevede l'impiego unicamente di operai specializzati e qualificati prevalentemente nella categoria OS 32 nonché in ambito impiantistico (OS30 e OS28).
- l'art. 50, comma 4, della citata Legge 108/2021, dispone altresì che *“4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113 - bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale”*.
- in ragione di quanto esposto, si ritiene essenziale ed opportuno inserire negli atti di gara le seguenti clausole nel rispetto delle citate disposizioni:
“Ai fini della partecipazione, all'operatore economico è richiesto l'impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre alla Stazione appaltante, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, ed in particolare:

**A) Rapporto sulla situazione del personale (art. 47, comma 2).**

Gli Operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti sono tenuti a produrre al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentazioni sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato art. 46 del Codice delle pari opportunità, essi sono tenuti a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione dalla gara, come previsto dal citato art. 47.

B) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3).

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (intesa quale data di stipula), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, comporta l'applicazione della **penale** (art. 47, comma 6), **pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo**, e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

C) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis).

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (intesa quale data di stipula), una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della dichiarazione e della relazione comporta l'applicazione della **penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo**.



I requisiti sopracitati, in caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico del raggruppamento/consorzio/GEIE, da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete indicato come esecutore e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, dal consorzio stabile e dagli operatori indicati come consorziati esecutori. Il tutto con riferimento alla situazione in cui ciascun operatore economico versa rispetto a quanto prescritto dai commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021.

D) Assunzioni di personale.

*Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, l'Appaltatore, **UNICAMENTE QUALORA DEBBA PROCEDERE A NUOVE ASSUNZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DELLE OPERE IN OGGETTO OPPURE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AD ESSO CONNESSE O STRUMENTALI**, si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:*

-una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;

-una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309).

*Il mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne **comporta l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.***

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021, costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Ai sensi dell'art. 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, la stazione appaltante, pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", il rapporto sulla situazione del personale, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e la dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

L'appaltatore dovrà attenersi in ogni caso alle norme vigenti, nessuna esclusa, in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compreso il rispetto dei principi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 in materia ambientale e principi DNSH.

La documentazione progettuale e di gara è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- Principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici. L'aggiudicatario si impegna, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le opere nel rispetto delle prescrizioni individuate nel CSA e finalizzate al rispetto del DNSH.

-Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;



-Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.

Le penali per ritardo non possono superare, complessivamente, il 20% dell'importo di contratto come previsto dall'art. 50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021.

E' riconosciuto all'appaltatore il premio di accelerazione di cui all'art. 50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021; tale premio è riconosciuto nei limiti delle somme disponibili del quadro economico, rimanenti a seguito dell'emissione del collaudo tecnico amministrativo delle opere. Il premio è pari all'1 per mille per giorno di anticipazione."

Rilevato che:

- dal 1° novembre 2021 è entrata in vigore la nuova disciplina del subappalto, a seguito della riforma introdotta dall'art. 49 della legge 108/2021 e smi che impone alle stazioni appaltanti di valutare, in sede di Determina a Contrarre, le opere da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto nonché della complessità delle prestazioni da eseguire.
- nel caso in esame le lavorazioni afferiscono alle categorie ex art. 60 e 61 (allegato A) del d.p.r. 207/2010 identificate negli acronimi OS32 (prevalente) OG1 (scorporabile generale), OS 30 e OS 28 (entrambe scorporabili, ma la prima quale SIOS superiore al 10% del valore dell'appalto) e consistono in attività lavorative di ordinaria complessità e, quindi, non connaturate da particolari difficoltà di natura realizzativa.
- si ritiene opportuno, quindi, non porre limiti alla subappaltabilità delle lavorazioni se non nel rispetto delle disposizioni contenute nel rinnovato art. 105 del Dlgs 50/2016 e che, pertanto, le lavorazioni nella categoria OG 1 (edilizia) e OS28 e OS 30 (categorie impiantistiche) possono essere affidate a terzi nella misura del 100%.
- in particolare, che per quanto concerne le categorie OS28 e OS30, non necessita che siano realizzate dall'aggiudicatario purché affidate – ognuna di esse – interamente (al 100%) ad un unico operatore idoneamente qualificato sia per evitare parcellizzazioni delle lavorazioni (ai fini di una compiuta e proficua gestione della sicurezza in cantiere) sia in ragione del fatto che si tratta di opere impiantistiche ed attesa la necessità di acquisire le opportune certificazioni;

Ritenuto quindi:

- di procedere alla selezione degli operatori economici per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e smi.
- di adottare, per la selezione delle offerte, il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e smi.
- di gestire la procedura di aggiudicazione, mediante la piattaforma telematica Place VDA in dotazione ad INVA s.p.a;



- di impegnare l'importo di Euro 410,00 a favore dell'A.N.A.C. quale contributo di gara ai sensi della Delibera Anac n. 621 del 20/12/2022 (decorrenza dal 1° aprile 2023);

Accertato che con delibera di Giunta comunale n. 55 del 04/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per euro 1.257.182,75 e con successiva delibera di Giunta comunale n. 56 del 04/05/2023 è stata prevista la copertura della quota parte a carico del Comune mediante applicazione dell'Avanzo di Amministrazione e che pertanto il quadro di spesa complessivo dell'opera è il seguente:

- Cap. 56220.00 Lavori Asilo nido Q.Dora (finanz. AA) euro 642.329
- Cap. 56210.00 "PNRR M4C1I1.1S Asilo nido Q.Dora- lavori (Cup 66F000000006) Euro 490.044,13 (finanz. PNRR)
- Cap. 56260.03 PNRR M4C1I1.1S Asilo nido Q.Dora- Incarichi (Cup 66F000000006) Euro 124.809,62 (finanz. PNRR) (di cui euro 73.590,4 già impegnati)

Visti:

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.,
- Il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed il DM 49/2018;
- Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- Il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- Il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- L'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- I Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;



Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1- di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori di “ Realizzazione di un Nuovo Asilo Nido nel Quartiere Dora”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRR) – missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 - potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.1: “piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu (CUP C66F22000000006 – CIG 9806536184), sulla base del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 4/05/2023;

2-di assumere la presente determinazione a contrattare come meglio precisato in premessa;

3-di approvare gli schemi della documentazione di gara, quali parti integranti e sostanziali del presente atto anche se non materialmente allegati;

4-di indire la gara mediante procedura negoziata con l’invito di operatori economici ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020 n. 120 lettera così modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 (di cui si omette l’elenco per il buon esito della procedura e la dovuta riservatezza), individuando i nominativi nei termini esposti in narrativa;

5-di agire quale stazione appaltante, e ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dall’art. 52 della Legge 108/2021 che dispone come i Comuni capoluogo abbiano titolo ad agire quale stazione appaltante, provvedendo ad indire le relative procedure di gara nell’ambito delle opere PNRR e PNC e ciò – per quanto rileva – in deroga all’art. 5 della l.r. 23/2021 e alle disposizioni della l.r. 13/2014, al fine di rispettare il termine di aggiudicazione fissato inderogabilmente **entro il 31/05/2023**;

6-di precisare che l’elenco degli O.E. invitati sarà pubblicato a procedura esperita per il corretto esito della stessa;

7-di dare atto ed approvare, per quanto di competenza, il quadro economico degli interventi in narrativa come allegato al Progetto esecutivo redatto dai professionisti incaricati;

8-di dare atto che ai sensi dell’art. 105, comma 2, come modificato dalla legge 108/2021, le lavorazioni di appalto sono subappaltabili nei termini indicati nel preambolo della presente determina.

9-di dare atto che alle successive fasi procedurali per la scelta del contraente provvederanno i competenti uffici mediante il sistema telematico Place-Vda di Inva s.p.a.;



10-di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata, soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.

11-di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto ing. Marco Framarin, Dirigente dell'Area T2;

12-di prenotare l'importo a base di gara di euro 1.019.837,39 (IVA compresa) così suddivisa:

- quanto a euro 529.793,26 al Cap. 56220.00 "Lavori Asilo nido Q.Dora (finanz. AA)" del bilancio finanziario per l'esercizio in corso. Prenotazione n. 1560/2023;
- quanto a euro 490.044,13 al Cap. 56210.00 "PNRR M4C1I1.1S Asilo nido Q.Dora-lavori (Cup C66F22000000006)" (finanz. PNRR) del bilancio finanziario per l'esercizio in corso. Prenotazione n. 1561/2023;

13- di dare atto che la Delibera Anac n. 621 del 20/12/2022 (decorrenza dal 1 aprile 2023), ha fissato in Euro 410,00 a favore dell'A.N.A.C. quale contributo di gara, e quindi di impegnare a favore dell'A.N.A.C. l'importo di euro 410,00 sul Cap. 01111.04.3115191 "Contributo autorità di vigilanza" del bilancio per l'esercizio finanziario per l'esercizio 2023. Imp. n. 1562/2023;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Il Dirigente Coordinatore
FRAMARIN MARCO
(firmato digitalmente)